

Sentenza della Corte costituzionale n. 198/2017.

Materia: energia.

Parametri invocati: articoli 117, terzo comma, e 118 della Costituzione.

Giudizio: giudizio per conflitto di attribuzione tra enti.

Ricorrente: Regione Abruzzo.

Oggetto: decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 marzo 2015 (Aggiornamento del disciplinare tipo in attuazione dell'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164).

Esito: illegittimità costituzionale.

La Regione Abruzzo ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, in relazione al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 marzo 2015 (Aggiornamento del disciplinare tipo in attuazione dell'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164). Nel merito, la Corte ritiene che il conflitto di attribuzione sia fondato. Secondo la ricorrente, il decreto, attuativo dell'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è illegittimo in quanto, dettando le modalità di conferimento del titolo concessorio unico e di esercizio delle attività relative e incidendo, così, sulle materie produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia e governo del territorio, realizzerebbe una chiamata in sussidiarietà a prescindere dal coinvolgimento regionale. Tale *vulnus* sarebbe accentuato dal fatto che l'articolo 3, comma 14, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2015 consentirebbe la conversione dei precedenti titoli minerari nel titolo concessorio unico o direttamente il rilascio di quest'ultimo, sebbene l'articolo 38, comma 1bis, del d.l. 133/2014 subordinasse tale evenienza al piano delle aree disponibili per le attività minerarie, da adottarsi d'intesa con la Conferenza unificata per quelle sulla terraferma. Di qui, la lesione delle attribuzioni regionali garantite dagli articoli 117, terzo comma, e 118 della Costituzione. La Corte ha dichiarato, preliminarmente, inammissibile il ricorso nella parte in cui solleva conflitto di attribuzione anche nei confronti del Ministro dello sviluppo economico, oltre che del Presidente del Consiglio dei ministri, conformemente a quanto precedentemente già rilevato rispetto al fatto che *“l'unico soggetto legittimato a rappresentare lo Stato nel giudizio per conflitto di attribuzione proposto dalle regioni (o dalle province autonome) è il Presidente del Consiglio dei ministri”* (ex plurimis, sentenza n. 355 del 1992). Inoltre, la Corte ha escluso che l'abrogazione e la sostituzione, nelle more del giudizio, del decreto impugnato ad opera del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 7 dicembre 2016 (Disciplinare tipo per il rilascio e l'esercizio dei titoli minerari per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale), abbia determinato l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse o la cessazione della materia del contendere, stante l'irrelevanza delle sopravvenienze di fatto, come l'esaurimento degli effetti dell'atto censurato. Infatti, da un lato, *“nei conflitti di attribuzione sussiste comunque – anche*

dopo l'esaurimento degli effetti dell'atto impugnato – un interesse all'accertamento, che trae origine dall'esigenza di porre fine – secondo quanto disposto dall'articolo 38 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale) – ad una situazione di incertezza in ordine al riparto costituzionale delle attribuzioni” (sentenze n. 9 del 2013 e n. 260 del 2016); dall'altro, poiché per il periodo anteriore alla cessazione degli effetti (nella fattispecie, per abrogazione) *“permane l'efficacia del decreto [...] impugnato, non sono venute meno le ragioni del conflitto”* (sentenza n. 334 del 2006; nello stesso senso, sentenze n. 432 del 1994 e n. 289 del 1993).

Parimenti, la Corte ha escluso che le censure svolte dalle ricorrenti possano essere estese al successivo decreto ministeriale, sostitutivo di quello impugnato, che costituisce un autonomo e distinto provvedimento e, pur avendo stesso oggetto e finalità, non presenta contenuto precettivo del tutto identico.

Unitamente ad altre ricorrenti, la Regione Abruzzo ha impugnato in via principale l'articolo 38, comma 7, del d.l. 133/2014, ai sensi del quale il decreto ministeriale contestato è stato adottato. Tale disposizione è stata dichiarata illegittima (sentenza n. 170 del 2017) per violazione degli articoli 117, terzo comma, e 118 Cost., nella parte in cui non prevedeva un adeguato coinvolgimento delle Regioni nel procedimento finalizzato all'adozione del decreto ministeriale, recante il disciplinare tipo con cui dovevano essere stabilite le modalità di conferimento del titolo concessorio unico, nonché i modi di esercizio delle relative attività. Una volta eliminato, mediante la menzionata addizione, il *vulnus* arrecato dalla norma legislativa alla base del decreto, quest'ultimo, essendo stato adottato a prescindere dal coinvolgimento regionale, risulta autonomamente e direttamente lesivo delle attribuzioni costituzionali della ricorrente, realizzando una chiamata in sussidiarietà senza il rispetto delle garanzie previste dai parametri evocati. Ne deriva che non sarebbe spettato allo Stato, e per esso al Ministro dello sviluppo economico, adottare il decreto impugnato senza adeguato coinvolgimento delle Regioni. La Corte dichiara, quindi, l'annullamento del decreto ministeriale impugnato.